

“PROCEDURA DI ISCRIZIONE AL SISTRI”

Per essere abilitati ad accedere al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, i soggetti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto devono iscriversi al predetto sistema e dotarsi dei Dispositivi secondo la procedura di seguito descritta.

Definizioni

Ai fini della presente procedura si intende per:

- “SISTRI”: il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all’art. 189, comma 3 *bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- “Operatore/i”: gli enti e le imprese rientranti nelle categorie di cui agli articoli 1 e 2 del decreto, che sono obbligati ad aderire al SISTRI entro le date indicate nel comma 1 dell’articolo 3 del medesimo decreto, nonché i soggetti di cui al comma 4 dell’articolo 1 del decreto che possono aderire al sistema su base volontaria;
- “Delegato”: il soggetto al quale, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, sono stati delegati i compiti e le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti per ciascuna unità locale. Qualora l’Operatore non abbia indicato un delegato alla gestione dei rifiuti, per Delegato si intenderà il rappresentante legale dell’Operatore;
- “Dispositivo/i”: i dispositivi indicati all’articolo 3 del decreto e cioè: il dispositivo per l’accesso in sicurezza al SISTRI (di seguito, dispositivo USB”) e/o il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto (di seguito, “black box”);
- “Unità Locale”: l’impianto o l’insieme delle unità operative ubicato in luogo diverso dalla sede legale, nel quale l’impresa esercita stabilmente una o più attività economiche dalle quali sono originati i rifiuti; ovvero ciascuna sede presso la quale vengono conferiti i rifiuti per il recupero o lo smaltimento;
- “Titolare del/i Dispositivo/i”: ciascun Operatore obbligato ad aderire al SISTRI o che aderisce al SISTRI su base volontaria;

